



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 124/2018**

### **ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO A N. 3 IMPIANTI, NUOVI ENTRANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 1), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/2013.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l'articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': *“1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 22 recante *“Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”*, in base al quale *“1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della*

*domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTE** le risultanze delle istruttorie svolte dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dagli operatori di cui all’articolo 3 comma 1, lettera *cc* ), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

**VISTE** le comunicazioni di richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito trasmesse dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2426, 2433, 2436 e 2446;

**VISTE** le comunicazioni trasmesse dalla Commissione, con cui si indicava che non vi erano ulteriori motivi ostativi alla richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti di cui al VISTO precedente;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata nella riunione del 14 dicembre 2018,

**DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito)**

1. È riportata nell’allegato 1 della presente deliberazione l’assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito, per il periodo 2013 – 2020, agli impianti autorizzati con numero 2426, 2433 e 2446, nuovi entranti ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera *cc*), punto 1) del decreto legislativo 30/2013.

**Articolo 2**  
**(Notifica alla Commissione europea)**

1. La presente deliberazione è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE.
2. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



**Allegato 1 (articolo 1, comma 1) - Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 2013 – 2020 agli impianti autorizzati con numero 2426, 2433, 2436 e 2446.**

Aut.	Identificativo del Centro (fornito dal Registro dell'Unione)	Regione Sociale	Identificazione impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2426	210014	Bitolea Srl chimica ecologica	Bitolea - Landriano	0	0	0	0	21.508	21.444	21.035	20.626	84.613
2433	209633	Alessandria Calore S.r.l.	Centrale di Teleriscaldamento Alessandria Gandolfi	0	0	0	0	466	2.393	1.969	1.559	6.387
2436	209748	BVS S.R.L.	BVS S.R.L.- Stabilimento di Odolo	0	0	0	0	4.778	15.417	15.123	14.829	50.147
2446	210370	Paperdi S.r.l.	Cartiera di Pietramelara	0	0	0	0	0	5.001	10.232	10.033	25.266